

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele per i prodotti del trattato CECA e che modifica le decisioni 86/69/CECA e 87/456/CECA

(87/610/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E LA COMMISSIONE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che è stato concluso un accordo fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato di Israele <sup>(1)</sup>;

considerando che il protocollo del suddetto accordo da concludere a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità deve essere approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure;

considerando che, in attesa dell'espletamento di dette procedure, necessarie per l'entrata in vigore di detto protocollo, è opportuno fissare il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele e la Jugoslavia in sostituzione del regime definito dalla decisione 86/69/CECA <sup>(2)</sup>, modificata dalla decisione 87/456/CECA <sup>(3)</sup>,

considerando che la decisione 87/456/CECA ha definito il regime da applicare agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Tunisia in attesa dell'entrata in vigore di protocolli da concludere con questi paesi a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che è opportuno estendere agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele la decisione 87/456/CECA;

considerando che è necessario modificare l'articolo 1 della decisione 86/69/CECA;

considerando che la presente decisione si dovrebbe applicare sotto riserva e alla data in cui Israele adotta misure autonome che applichino anticipatamente, per quanto concerne questo paese, le disposizioni di detto protocollo,

(1) GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 62.

(2) GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 26.

(3) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 112.